

# Le malattie professionali e l'obbligo di denuncia del medico

Pietro Gremigni *Consulente aziendale in Milano*

*Il Ministero del lavoro, con il Dm 14 gennaio 2008, ha provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia da parte del medico ai sensi dell'art. 139 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124*

Il nuovo elenco sostituisce il precedente approvato con Dm 27 aprile 2004 e tiene conto dell'evoluzione che il sistema produttivo può determinare sull'insorgere di sicure o possibili malattie di origine professionale.

## Il sistema delle malattie professionali

Nell'attuale sistema delle malattie professionali (sia nell'industria che nel settore agricolo) a seguito delle sentenze n. 179/1988 e n. 206/1988 della Corte Costituzionale, per malattie professionali devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge, contratte nelle lavorazioni indicate (malattia professionale tabellata), sia quelle non espressamente elencate, ma di precisa origine professionale (malattia professionale non tabellata).

Il quadro complessivo con le relative differenze può riassumersi come illustrato nella tabella riportata nelle pagine seguenti, tenuto conto che deve trattarsi di malattia professionale contratta nell'ambito delle lavorazioni soggette ad assicurazione.

## Il nuovo elenco

La Commissione scientifica appositamente istituita dall'art. 10 del Dlgs n. 38/2000 ha assunto la prevista delibera in data 19 ottobre 2007, intervenendo sui tumori professionali, la cui indicazione è stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la citazione dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre malattie nei gruppi da 1 a 5 (si vedano tabelle allegate). Infatti l'elenco risulta articolato in tre gruppi:

- 1) malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
- 2) malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
- 3) malattie la cui origine lavorativa può essere ri-

## Art. 139, Dpr n. 1124/1965<sup>(1)</sup>

È obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvare con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità<sup>(2)</sup>.

La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.

I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire quattromila<sup>(3)</sup>.

Se la contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire quarantamila<sup>(3)</sup>.

(1) V. ord. Corte Cost. n. 90 del 14.1.1988 che dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 157 c.p., 131 e 139 decreto Presidente della Repubblica 30.6.1965, n. 1124, in rif. all'art. 3 Cost. (G.U. n. 6 del 10.2.1988).

(2) V. Decreto ministeriale 18.4.1973, n. 173.

(3) V. legge 24.11.1981, n. 689, art. 35, comma 8.

tenuta possibile e per cui non è definibile il grado di probabilità.

## Procedimento e adempimenti

Ricordiamo che la procedura per attivare la tutela assicurativa Inail, in caso di malattia professionale, prevede le seguenti fasi:

- 1) il medico che accerta la malattia professionale deve denunciarlo alla Direzione prov. lavoro se la malattia rientra nel predetto elenco di riferimento (in mancanza si applica la sanzione dell'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro. Deve inoltre trasmettere all'Inail la denuncia/segnalazione ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate;
- 2) la denuncia della malattia professionale deve essere fatta dal lavoratore al datore di lavoro presentando il relativo certificato medico entro

### Le sanzioni per il medico

**Omesso invio da parte del medico generico o curante alla Dpl della denuncia della malattia professionale**



**Arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda da 258 a 1.032 euro**

**Omesso invio da parte del medico competente alla Dpl della denuncia della malattia professionale**



**Arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 516 a 2.582 euro**

### Malattia professionale

**Il lavoratore**



Acquisisce il certificato dal medico curante/generico/professionista  
Deve darne notizia al datore di lavoro entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia

**Il datore di lavoro**



Una volta nota la malattia deve farne denuncia all'Inail entro 5 giorni successivi (mod. 101-I), allegando il certificato medico fornito dal lavoratore

**Il medico**



Deve redigere il certificato medico su modello 5SS e inviarlo all'Inail entro il giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita o tramite Internet o con modalità tradizionali (fax, a mano, per posta) (Inail circolare 39 del 18 settembre 2007).

Due copie devono essere consegnate al lavoratore che deve consegnarne una al proprio datore di lavoro.

Deve inviare denuncia anche alla Dpl

15 giorni dalla manifestazione della malattia a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo per il periodo precedente la denuncia (art. 52, Dpr n. 1124/1965);

3) la denuncia della malattia professionale (mod. 101-I) deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'Inail entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia al datore stesso della manifestazione della malattia (art. 53, Dpr n. 1124/

1965); non deve essere inviata copia all'autorità di P.S. La denuncia deve contenere l'indicazione delle ore lavorate e la retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni precedenti la malattia professionale. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico.

Se il lavoratore invia il certificato medico all'Inail, quest'ultimo richiederà l'inoltro della denuncia al datore di lavoro.

Caso	Conseguenza	Adempimento del lavoratore
Malattia professionale tabellata	Se la malattia viene denunciata entro i termini massimi di indennizzabilità, contenuti nella «Tabella» sussiste la presunzione legale dell'origine professionale	Deve provare lo svolgimento di mansioni rientranti nell'ambito delle lavorazioni tabellate e l'esistenza di una malattia espressamente prevista (Cass. 3.3.1992, n. 2565)
Malattia professionale tabellata denunciata oltre i termini massimi	a) Se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini previsti, fruisce della presunzione legale dell'origine professionale b) In mancanza di dimostrazione il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	a) Occorre provare la verifica clinica nei termini della Tabella, oltre a quanto indicato nel caso precedente b) Oltre a quanto indicato nel caso precedente occorre provare: - l'esposizione al rischio rispetto alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata del lavoro; - l'esistenza della malattia, l'evoluzione e quando è insorta (mediante certificato)
Malattia professionale non tabellata	Il lavoratore deve provare l'origine professionale della malattia	Deve essere provata: - l'esposizione al rischio (mansioni svolte, condizioni di lavoro, durata ed intensità dell'esposizione); - l'esistenza della malattia mediante certificazione sanitaria; - l'attestazione nel primo certificato della presunta origine professionale della malattia; - l'accertamento dell'origine professionale della malattia da un punto di vista medico-legale

## Il testo del decreto

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 139 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 10, comma I, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'articolo 139, oltre che delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede che gli aggiornamenti dell'elenco di cui al citato art. 139 sono effettuati, con cadenza annuale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta della Commissione scientifica sopra richiamata;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2005 e successive integrazioni e modificazioni di ricostituzione della Commissione scientifica al termine del primo quadriennio;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2004, concernente «Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

### Dm 14 gennaio 2008 (S.O. n. 68 alla G.U. 22 marzo 2008, n. 70)

**Oggetto:** Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni

Vista la delibera n. 1 della Commissione scientifica, assunta in data 19 ottobre 2007, concernente la proposta di aggiornamento e revisione dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del Testo unico, approvato con il decreto ministeriale 27 aprile 2004, con riferimento ai tumori profes-

sionali, la cui indicazione è stata ricondotta nel solo gruppo 6 delle liste I, II, III, eliminandone la citazione dalle voci di agenti cui sono correlate anche altre malattie nei gruppi da 1 a 5;

Preso atto che la Commissione scientifica, come indicato nella citata delibera e nella relativa relazione tecnica, ha ritenuto di dover procedere all'aggiornamento del gruppo dei tumori professionali in quanto patologie emergenti in termini di incidenza e prevalenza;

#### Decreta:

#### Articolo 1

1. È approvato, nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante, l'aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, e contenuto nel ??????

2. L'elenco di cui al comma precedente sostituisce quello approvato con decreto ministeriale 27 aprile 2004.